

**ACCORDO INTEGRATIVO
SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, D.LGS. N. 50 DEL 2016**



INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Il giorno 9 marzo 2023 presso l'INAPP in Roma:

la delegazione di parte pubblica, composta da:

Dott. Santo Darko Grillo

Direttore Generale

Avv. Mario Emanuele

Direttore Ufficio dirigenziale
Gestione e Valorizzazione Risorse
umane (su delega del Presidente,
Prof. Sebastiano Fadda)

ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU nelle persone di:

_____ FLC CGIL

_____ CISL FSUR

_____ FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

_____ SNALS CONFSAL

_____ FEDERAZIONE GILDA UNAMS

_____ ANIEF

_____ RSU INAPP



in sede di contrattazione decentrata nazionale di Istituto,

VISTO il Regolamento per la disciplina di nomina, funzioni e requisiti di professionalità del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecniche negli appalti di servizi e forniture, adottato dall'INAPP con Determina n. 310 del 21 ottobre 2020;

TENUTO CONTO dell'informazione fornita alle OO.SS. ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 10, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018) rispetto al testo di regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. predisposto dall'Amministrazione;

TENUTO CONTO del Verbale d'intesa del 22 luglio 2021, con il quale le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno condiviso, in forza di quanto stabilito all'art. 68, comma 10, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, i contenuti del Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche, adottato dall'INAPP con Determina n. 296 del 30 luglio 2021, anche in considerazione del confronto intercorso con le OO.SS. e formalizzato nel verbale di intesa di cui al punto precedente;

TENUTO CONTO di quanto previsto all'art. 68, comma 4, lettere g) ed i), del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018) ed all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in merito al rinvio alla contrattazione collettiva decentrata per l'individuazione dei "criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità" e "per l'attribuzione di trattamenti accessori", nonché, rispetto al caso di specie, delle modalità e dei criteri per la ripartizione del fondo costituito con le risorse individuate, nella percentuale fissata in osservanza del suddetto decreto, in funzione degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

RITENUTO che la misura, le modalità ed i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivare le funzioni tecniche con riferimento alle diverse figure tecniche che svolgono le funzioni incentivabili a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché le modalità e i tempi di erogazione degli incentivi in questione, come indicati e disciplinati nel Regolamento adottato dall'INAPP con Determina n. 296 del 30 luglio 2021, sono stati allora considerati dalle Parti pienamente condivisibili ed utilmente implementabili in favore del personale dell'Istituto chiamato a ricoprire le funzioni tecniche di cui al citato decreto;

CONSIDERATO che, con la citata Determina n. 296 del 2021, è stato, altresì, disposto, ai fini della costituzione del fondo previsto all'art. 113, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in conformità alle previsioni contenute nella medesima disposizione normativa, l'accantonamento a Bilancio delle risorse finanziarie, da quantificare in coerenza con le disposizioni del Regolamento adottato con il medesimo provvedimento, relative agli affidamenti di lavori e/o servizi e/o forniture perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché di quelli, anche laddove formalizzati antecedentemente, per cui



risultino stati di avanzamento lavori/attività ancora da perfezionare/definire a partire dal 1° gennaio 2021;

TENUTO CONTO dell'Ipotesi di accordo per la definizione dei criteri di ripartizione incentivi per funzione tecniche ex art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016 sottoscritta tra l'INAPP, le Organizzazioni sindacali e le RSU in data 18 novembre 2021, ed a cui è stato allegato il suddetto regolamento approvato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021, facendo allo stesso rinvio;

PRESO ATTO della nota prot. n. 23120 del 15 marzo 2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica e della nota prot. n. 39827 del 14 marzo 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe acquisite con prot. n. 004259 del 16 marzo 2022, con cui le medesime Autorità vigilanti hanno formulato rilievi sia sulla citata Ipotesi di accordo sia sul Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche, adottato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021;

VISTE le modifiche apportate dall'INAPP al Regolamento adottato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021 al fine di recepire in modo integrale e in modo conforme i rilievi formulati dalle succitate Autorità vigilanti;

TENUTO CONTO dell'informativa fornita alle OO.SS. ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 10, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018), rispetto al testo, come sopra modificato, del regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. predisposto dall'Amministrazione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori, come da verbale n. 17 del 21 dicembre 2022 in ordine al testo di modifica del Regolamento precedentemente adottato con la più volte richiamata Determina n. 296 del 30 luglio 2021;

TENUTO CONTO che il Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche, di modifica del testo del medesimo provvedimento precedentemente adottato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021, è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 marzo 2023;

TENUTO CONTO delle trattative successivamente intercorse con le OO.SS. al fine di recepire integralmente i rilievi formulati dalle suddette Autorità vigilanti, come riportati nelle note sopra richiamate, rispetto al testo della Ipotesi di Accordo sottoscritta il 18 novembre 2021 in tema di criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016;

convengono e pattuiscono quanto segue:

Art. 1

1. Nel presente Accordo le Parti concordano le modalità e i criteri di ripartizione del fondo costituito ed alimentato dall'INAPP con le risorse individuate in percentuale agli stanziamenti previsti nel Bilancio dell'Istituto per i singoli appalti di servizi e forniture, ed in funzione del correlato valore a base d'asta, al fine di erogare appositi incentivi in



favore del personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – come disciplinati nel testo del Regolamento adottato dall'INAPP con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 marzo 2023, di modifica del Regolamento in tema precedentemente adottato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021, pubblicato nella parte "Atti Generali" della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'INAPP.

2. Gli importi degli incentivi di cui trattasi sono imputati agli stessi capitoli previsti nei bilanci d'Istituto per i singoli servizi e forniture.

Art. 2

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i compensi incentivanti relativi a ciascuna procedura di affidamento attivata dall'Istituto per l'acquisizione di un servizio e/o fornitura riguardano le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di DEC, di verifica di conformità/regolare esecuzione.

2. Il riconoscimento degli incentivi di cui al presente Accordo è strettamente correlato alla corrispondente assunzione di responsabilità individuale connessa all'incarico ricevuto, tra quelli sopra riportati, rispetto ad una determinata procedura di evidenza pubblica.

Art. 3

1. Le somme destinate alla corresponsione degli incentivi sono ripartite fra i soggetti individuati all'art. 5 del Regolamento adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 marzo 2023, di modifica del provvedimento in tema già adottato con Determina n. 296 del 30 luglio 2021, secondo le percentuali indicate nelle ipotesi esemplificative di cui alle tabelle riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo e costituente parte integrante dello stesso, elaborate e predisposte tenendo conto dei seguenti criteri:

- ruolo e responsabilità connesse alle specifiche funzioni/attività da svolgere;
- presenza di tutte o solo di alcune figure tecniche nell'ambito del singolo affidamento;
- numero di dipendenti chiamati a ricoprire una stessa figura tecnica, in funzione della particolare complessità del servizio e/o fornitura oggetto del singolo affidamento;
- particolare complessità del servizio e/o fornitura oggetto dell'affidamento.

2. Laddove, rispetto alla composizione delle figure tecniche ed alla relativa ripartizione dell'incentivazione indicate nelle ipotesi esemplificative di cui all'Allegato 1, non dovesse risultare necessario il coinvolgimento di una di tali figure, la percentuale di



incentivazione alla stessa astrattamente attribuita verrà suddivisa in misura proporzionale tra le altre figure tecniche presenti nella medesima ipotesi esemplificativa. Allo stesso modo, qualora per esigenze correlate al singolo affidamento, risultasse necessario, ad integrazione delle ipotesi esemplificative indicate nell'Allegato 1, prevedere la presenza di più unità di una stessa figura tecnica, la percentuale di incentivazione di riferimento per la medesima figura verrà incrementata di n. 5 punti percentuali (a prescindere dalla numerosità delle unità aggiuntive), con riduzione in misura proporzionale delle percentuali di incentivazione attribuite alle altre tipologie di figure tecniche presenti nella medesima ipotesi esemplificativa.

3. In caso di coincidenza di funzioni tecniche in capo allo stesso soggetto, non si cumulano le percentuali relative alle singole funzioni, e l'incentivo sarà riconosciuto con riferimento alla percentuale più alta tra quelle corrispondenti alle funzioni affidate. La parte di incentivazione conseguentemente non assegnata verrà suddivisa in misura proporzionale tra tutte le altre figure tecniche presenti nella ipotesi esemplificativa in concreto ricorrente.

Art. 4

1. Le Parti concordano che, laddove dovessero emergere criticità in sede di implementazione concreta delle modalità e dei criteri di ripartizione sopra indicati, avvieranno apposito confronto per pervenire in modo condiviso alla individuazione di soluzioni utili ai fini della migliore applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in favore del personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Delegazione di parte pubblica:

Dott. Santo Darko Grillo

Direttore Generale

Avv. Mario Emanuele

Direttore Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione Risorse umane (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)



Organizzazioni Sindacali

FLC CGIL

CISL FSUR

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF

RSU INAPP

FIRME ORIGINALI AGLI ATTI